

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia** 1
- Regolamento (CE) n. 1031/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1032/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1033/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1035/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 24
- Regolamento (CE) n. 1036/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 26
- Regolamento (CE) n. 1037/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele) 28
- Regolamento (CE) n. 1038/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 30

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2003/440/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003** 32

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003 33

2003/441/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 51

Commissione

2003/442/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4487]** 52

2003/443/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 giugno 2003, che modifica per la quarta volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1935]** 64

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- * **Posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale** 67
- * **Azione comune 2003/445/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente** 70
- * **Azione comune 2003/446/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia** 71
- * **Azione comune 2003/447/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa** 72
- * **Azione comune 2003/448/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 73
- * **Azione comune 2003/449/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale** 74

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2003 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1408 (2002) del 6 maggio 2002 istituivano delle misure restrittive nei confronti del governo nella Liberia per il sostegno da esso fornito ai gruppi di ribelli armati nella regione. Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza ha deciso di prorogare tali misure restrittive per un periodo di 12 mesi a partire dal 7 maggio 2003. Esso ha inoltre deciso di proibire tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.
- (2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽²⁾ dava attuazione alle risoluzioni 1343 (2001) e 1408 (2002) del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Tale regolamento è giunto a scadenza l'8 maggio 2003. È ora necessario attuare la risoluzione 1478 (2003). Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio è scaduto l'8 maggio 2003, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed essere applicabile conformemente alle date previste dalla posizione comune 2003/365/PESC del 19 maggio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato II, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.
2. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato III.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002.

2. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora tale persona, entità o organismo abbia violato i divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- d) a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dall'8 maggio 2003.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 7 luglio 2003.

3. Il presente regolamento scade l'8 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

<p>BELGIO</p> <p>Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1, Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles</p> <p>Direction des relations économiques et bilatérales extérieures</p> <p>a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22), Tel. (32-2) 501 85 77</p> <p>b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tel. (32-2) 501 83 20</p> <p>c) Service transports (B.42) Tel. (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27</p> <p>Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22</p>	<p>Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04</p>
<p>DANIMARCA</p> <p>Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01</p> <p>Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33</p> <p>Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK-1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10</p>	<p>SPAGNA</p> <p>Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63</p> <p>FRANCIA</p> <p>Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo — bureau E 2 Tel. (33) 1 44 74 48 93 Fax (33) 1 44 74 48 97</p> <p>Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel. (33) 1 43 17 59 68 Fax (33) 1 43 17 46 91</p>
<p>GERMANIA</p> <p>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800</p>	<p>IRLANDA</p> <p>Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562</p> <p>ITALIA</p> <p>Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52</p> <p>Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94</p> <p>Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14</p>
<p>GRECIA</p> <p>Ministry of Economy and Finance General Secretariat for International Economic Relations General Directorate for Policy Planning and Management 1 Kornarou str. GR-105 63 Athènes Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04</p>	<p>LUSSEMBURGO</p> <p>Ministère des affaires étrangères Office des licences 21, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38</p>

PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Team II
Postbus 3003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31) 50 5238111
Fax (31) 50 5232210
E-mail adress: cdiusgs@bart.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351) 21 394 60 72
Fax (351) 21 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46) 8 405 10 00
Fax (46) 8 723 11 76

REGNO UNITO

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
Tel. (44) 171 215 6740
Fax (44) 171 222 0612

ALLEGATO II

Diamanti grezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO III

Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Codice NC	Designazione del prodotto
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4405	Lana (paglia) di legno; farina di legno
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "oriented strand board" e pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
4420	Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4421	Altri lavori di legno
4701	Paste meccaniche di legno
4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Codice NC	Designazione del prodotto
9401 61	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 69	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti
9401 90 30	Parti di mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, dei tipi utilizzati nei velivoli, in legno
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	Altri mobili di legno
9406 00 10	Costruzioni prefabbricate di legno
ex 9705	esemplari per collezioni in legno
ex 9706	oggetti di antichità in legno

REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,9
	096	52,4
	999	63,7
0707 00 05	052	83,4
	628	143,3
	999	113,4
0709 90 70	052	75,0
	999	75,0
0805 50 10	382	44,5
	388	58,4
	528	66,2
	999	56,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	78,0
	400	122,7
	508	85,8
	512	76,1
	524	63,7
	528	58,8
	720	101,6
	804	92,1
	999	84,8
	0809 10 00	052
624		236,6
999		246,3
0809 20 95	052	268,9
	064	216,2
	068	156,6
	094	238,7
	400	257,1
	999	227,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	115,0
	999	115,0
0809 40 05	052	134,1
	624	223,2
	999	178,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2003

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara per la trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare la vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve alcune eccezioni a motivo dell'impiego particolare che sarà fatto di tali prodotti.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁹⁾.
- (7) Per garantire un controllo efficace della destinazione delle carni uscite dalle scorte d'intervento, si dovrebbero adottare misure di controllo oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, che si basano sull'ispezione fisica della qualità e delle quantità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei seguenti quantitativi di carni destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita e
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

4. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 24 giugno 2003;
- b) 8 luglio 2003;
- c) 22 luglio 2003;
- d) 26 agosto 2003;
- e) 9 settembre 2003;
- f) 23 settembre 2003,

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non richiedono l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre un giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. Un'offerta è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia operato nel settore della trasformazione di prodotti contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. Inoltre le offerte devono essere presentate, o fatte presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

- dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 6, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77,
- dell'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. Gli offerenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna, per loro conto, i prodotti che acquistano. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti A o B di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 ⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽³⁾ di carne magra (frattaglie e grasso esclusi) ⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per prodotto B si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine, diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 7

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2; fax (32-2) 295 36 13.

⁽²⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le relative operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 8

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77, è fissato alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 600 EUR,

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni bovine acquistate in prodotti finiti di cui all'articolo 6 costituisce un'e-sigenza principale.

Articolo 9

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

— Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1032/2003]

— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1032/2003)

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1032/2003)

— Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 1032/2003]

— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1032/2003)

— Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1032/2003]

— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1032/2003]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1032/2003)
- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 1032/2003]
- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1032/2003)

- För bearbetning (förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1032/2003).

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in Beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	3 000
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	3 000

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 562/2000 de la Comisión (DO L 68 de 16.3.2000, p. 22), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 1564/2001 (DO L 208 de 1.8.2001, p. 14).

⁽¹⁾ Se bilag III og V til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14).

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000 der Kommission (ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1564/2001 (ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14).

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14).

⁽¹⁾ See Annexes III and V to Commission Regulation (EC) No 562/2000 (OJ L 68, 16.3.2000, p. 22), as last amended by Regulation (EC) No 1564/2001 (OJ L 208, 1.8.2001, p. 14).

⁽¹⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n.º 562/2000 de la Commission (JO L 68 du 16.3.2000, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).

⁽¹⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14).

⁽¹⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001 (PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14).

⁽¹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000 da Comissão (JO L 68 de 16.3.2000, p. 22), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1564/2001 (JO L 208 de 1.8.2001, p. 14).

⁽¹⁾ Katso komission asetuksen (EY) N:o 562/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1564/2001 (EYVL L 208, 1.8.2001, p. 14) liitteet III ja V.

⁽¹⁾ Se bilagorna III och V i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 22), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/2001 (EGT L 208, 1.8.2001, s. 14).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 15 64-704/772; Telex 411727; Telefax +49 69 15 64-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2003

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁶⁾.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 6 421 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 104 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 10 541 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 8 558 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 393 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 356 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 10 978 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 778 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 45 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

- 5 467 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 422 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 23 giugno 2003;
- b) 7 luglio 2003;
- c) 21 luglio 2003;
- d) 25 agosto 2003;
- e) 8 settembre 2003;
- f) 22 settembre 2003,

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la

data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in Beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	393
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	6 421
	— Vorderviertel	8 558
ESPAÑA	— Cuartos traseros	10 541
	— Cuartos delanteros	10 978
FRANCE	— Quartiers arrière	104
	— Quartiers avant	356

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	3,4
	— Oberschale (INT 13)	1,4
	— Unterschale (INT 14)	196,6
	— Hüfte (INT 16)	362,3
	— Roastbeef (INT 17)	208,7
	— Hochrippe (INT 19)	0,5
	— Schulter (INT 22)	0,3
	— Brust (INT 23)	0,8
	— Vorderviertel (INT 24)	4,0
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	41,8
	— Morcillo de intervención (INT 21)	3,4

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)	
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)	
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)	
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)	
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)	
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)	
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)	
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)	
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)	
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)	
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	1,1	
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	63,0	
	— Tranche d'intervention (INT 13)	69,5	
	— Semelle d'intervention (INT 14)	1 474,0	
	— Filet d'intervention (INT 15)	22,7	
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	2 092,0	
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	1 497,0	
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	123,5	
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	0,7	
	— Épaule d'intervention (INT 22)	2,7	
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	76,5	
	— Avant d'intervention (INT 24)	44,5	
	ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	211,7
		— Scamone (INT 16)	80,0
— Roastbeef d'intervento (INT 17)		130,2	

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n. 562/2000.

⁽¹⁾ Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

⁽¹⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽¹⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n° 562/2000.

⁽¹⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽¹⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹⁾ Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 15 64-704/772; Telex 411727; Telefax +49 69 15 64-790/985

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 95 80 34

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: +34 91 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: +34 91 521 98 32, 522 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33) 144 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33) 144 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39-06) 49 49 91; telex 61 30 03; telefax (39-06) 445 39 40/444 19 58

REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2003

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 28, paragrafo 2, e 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione di certe misure eccezionali d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno porre in vendita scorte provenienti da queste misure mediante una procedura di gara periodica.

(2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.

(3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.

(4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.

(6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁶⁾.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento acquistate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ⁽⁷⁾, dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽⁸⁾ e dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ⁽⁹⁾:

— 183 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

a) 23 giugno 2003;

b) 7 luglio 2003;

c) 21 luglio 2003;

d) 25 agosto 2003;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Teléfono: +34 91 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: +34 91 521 98 32, 522 43 87

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 335/2003⁽⁴⁾, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi e stabilisce le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione.

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone, ammettendo a fruire dei pagamenti per superficie soltanto superfici coltivate con sementi certificate della varietà doppio zero (00) di queste sementi, notificate e iscritte in quanto tali nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio^(*), prima di qualsiasi pagamento. In caso di cancellazione di una varietà dal catalogo comune, l'ammissibilità è mantenuta fino e non oltre al 30 giugno del terzo anno successivo alla fine dell'ammissione. Per varietà doppio zero si intendono le varietà in grado di produrre sementi che, con un'umidità del 9 %, presentano un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 micromoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2 % del contenuto totale di acidi grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995.

(*) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.»

(2) Ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone di fruire dei pagamenti per superficie è limitato ai produttori che hanno usato sementi di determinate varietà e qualità. Al fine di determinare le varietà ammissibili, è fatto riferimento al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio⁽⁵⁾. Occorre precisare la data di scadenza dell'ammissibilità in caso di cancellazione di una varietà dal catalogo comune.

2) Al punto 1 dell'allegato XII sono inserite le varietà di lino «Alizée» e «Drakkar» destinate alla produzione di fibre.

(3) Possono essere considerate ammissibili nuove varietà di lino destinate alla produzione di fibre; occorre inserirle nell'elenco di varietà che possono beneficiare del regime di sostegno di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2316/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dalla campagna 2003-2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 22.2.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2003

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 2003 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 2003, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2003, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 100 tonnellate originarie della Namibia,
- 600 tonnellate originarie del Botswana.

Regno Unito:

- 730 tonnellate originarie del Botswana,
- 950 tonnellate originarie della Namibia,
- 60 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	14 315,5 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	2 958 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	7 960 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 773/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

- (2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio al 2 giugno 2003 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 773/2003 dal 14 maggio al 2 giugno 2003, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 45 del 19.2.2003, pag. 4.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio al 2 giugno 2003 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	20,0	100 %
Arance	19,0	100 %
Limoni	14,0	100 %
Mele	9,0	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2003 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 131 del 28.5.2003, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	73,9	14	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	197,6	31	01
		208,5	27	02
		187,2	36	03
		195,7	32	04
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	104,7	11	03
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	216,7	24	01
		247,0	15	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	254,6	19	02
		304,4	4	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	240,0	14	01
		253,7	10	02
		158,2	45	03

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2003

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003

(2003/440/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorrerebbe firmare l'accordo siglato il 15 novembre 2002.
- (3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Fatto salvo il trattamento reciproco, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

ACCORDO**sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003***A. Lettera della Comunità europea*

Egregio Signore,

Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

- 1) Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria assegnati per il 2003: 171 904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40 % del contingente totale di ecopunti previsti per il 2003: 68 762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

- 2) Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:
 - a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto «ecocarta»); oppure
 - b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto «ecopiastrina»); oppure
 - c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure
 - d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

- 4) Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

- 5) Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le ecopiastrine di cui ai punti da 2 a 4.
- 6) Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:
 - a) timbrandola in un'apposita oblitteratrice per ecocarte;
 - b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;
 - c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;
 - d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di oblitteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

- 7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

- 8) Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
- 9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

- 10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
 - a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
 - b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

- c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
- d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
- e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
- f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
 - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;
 - c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti;
 - d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.
- 11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
- 12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NO_x.
- 13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - b) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
- 14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- a) lettera di vettura; oppure
 - b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti; oppure
 - c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
- 15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui all'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO A

Trasporti non soggetti alla presentazione di ecopunti

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.
 2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.
 3. Trasporti postali.
 4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.
 5. Trasporto di rifiuti e liquami.
 6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.
 7. Trasporto di api e di uova di pesce.
 8. Traslazione di salme.
 9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.
 10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.
 11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.
 12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive.
 13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.
 14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.
 15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).
 16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o da agenti di sicurezza.
-


ALLEGATO B

BM für Wissenschaft, Verkehr u. Kunst
 Straßengüterverkehr

Ökokarte
 1031 Wien, Radetzkystraße 2

Blatt 1	Raum zum Aufkleben der Ökopunkte-Marken						
	Space for affixing Ecopoint stamps						
	Spazio per l'apposizione degli Ecopunti						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	Ø	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z



Österreichische Zollämter
 (Grenzübergangsstellen)

Austrian Border Customs Offices
 (Frontier posts)

Uffici doganali austriaci
 (Uffici doganali in frontiera)

840	Achenkirch	547	Felsenhütt	837	Leutasch	660	Saalbrücke
545	Achleiten	947	Gaißau	445	Loiblunnel	346	Schachendorf
552	Angerhäuser	230	Gmünd	942	Lustenau	538	Schärding
455	Arnoldstein	233	Gmünd-Neunagelberg	940	Lustenau-Schmitterbrücke	838	Scharnitz
735	Bad Radkersburg	235	Grametten	941	Lustenau-Wiesenrain	830	Schattwald
965	Balderschwang	700	Graz-Hauptbahnhof	938	Mäder	848	Schleching
841	Bayrischzell	777	Graz-Ostbahnhof	460	Naßfeld	655	Schwarzbach
270	Berg	645	Großgmain	862	Nauders	554	Schwarzenberg
435	Bleiburg-Grablach	946	Höchst	870	Nauders-Martinsbruck	440	Seebergsattel
355	Bonisdorf	956	Hörbranz	539	Neuhaus	734	Sicheldorf
533	Braunau	958	Hörbranz-Oberhochsteg	548	Neustift	856	Sillian
860	Brenner-Straße	955	Hörbranz-Unterschotter	333	Nickelsdorf	534	Simbach
859	Brennerpaß	544	Haibach	844	Niederndorf	745	Spießfeld
531	Burghausen	640	Hangenstein	549	Oberkappel	872	Spieß
532	Burghausen-Alte Brücke	350	Heiligenkreuz	536	Obernberg	964	Springen
341	Deutschkreuz	939	Hohenems	665	Oberndorf	630	Steinpaß
260	Drasenhofen	960	Hohenweiler	963	Oberreute	537	Suben
635	Dürnbreg	962	Hub	542	Passau-Mariahilf	832	Vils
835	Ehrwald	470	Karawankentunnel/Einfuhr	543	Passau-Saming	839	Vorderriß
845	Erl	471	Karawankentunnel/Ausfuhr	540	Passau-Voglaun	650	Walsberg-Autobahn
530	Ettenau	843	Kiefersfelden	871	Pfunds	550	Wegscheid
831	Fallmühle	250	Kleinhaugsdorf	833	Pinswang	961	Weinried
935	Feldkirch-Bangs	340	Klingenbach	465	Plöckenpaß	558	Weigetschlag
936	Feldkirch-Meinigen	937	Koblach	770	Radpaß	847	Wildbichl
934	Feldkirch-Nofels	255	Laa an der Thaya	345	Rattersdorf-Liebing	560	Wullowitz
932	Feldkirch-Tisis	760	Langeegg	849	Reit im Winkl	450	Wurzenpaß
933	Feldkirch-Tosters	431	Lavamünd	834	Reutte/Plansee		

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targhe Internazionali (Europeo)

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SLØ	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RØ	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Russland	CS	Tschechien
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
FIN	Finnland	HR	Kroatien						

1	Ecocard			1	Ecocarta		
2	Federal Ministry for public economy and transport			2	Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico		
3	Date of entry (Day, Month, Year)			3	Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)		
4	Details of HGV/articulated vehicle tractor unit			4	Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato		
5	Nationality			5	Nazionalità		
6	Vehicle registration number			6	Targa del veicolo		
7	Month and year of first registration			7	Mese e anno di prima immatricolazione		
8	COP value (to one decimal place)			8	Valore COP (con una cifra decimale)		
9	Number of Ecopoints			9	Numero di Ecopunti		
10	Details about trailer/semi-trailer			10	Dettagli di rimorchio/rimorchio de trattore		
11	Transport for hire or reward			11	Trasporto merci in conto terzi		
12	Transport on own account			12	Trasporto in conto proprio		
13	Details of transport (for laden vehicles only)			13	Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)		
14	Weight of load in tonnes (to one decimal place)			14	Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)		
15	laden	16	unladen	15	carico	16	vuoto
17	Country of loading			17	Paese di carico		
18	Place of loading (post code)			18	Località di carico (codice postale)		
19	Country of unloading			19	Paese di scarico		
20	Place of unloading (post code)			20	Località di scarico (codice postale)		
21	Border Customs Office			21	Ufficio doganale in frontiera		
22	of entry	23	of exit	22	d'ingresso	23	d'uscita
24	Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority			24	Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti		
25	Date/Stamp/Signature			25	Data/Timbro/Firma		
26	Signature and name of person filling in this form			26	Firma e nome del compilatore		
27	Name, firm and complete address of the haulier			27	Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti		

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
 Rennweg 16 Telefon (0222) 797 89 279
 Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 536
 A-1037 Wien

Österreichische Zollämter
(Grenzübergangsstellen)

Austrian Border Customs Offices
(Frontier posts)

Uffici doganali austriaci
(Uffici doganali in frontiera)

840	Achenkirch	547	Felsenhütt	837	Leutasch	660	Saalbrücke
545	Achleiten	947	Gaißau	445	Loiblunnel	346	Schachendorf
552	Angerhäuser	230	Gmünd	942	Lustenau	538	Schärding
455	Arnoldstein	233	Gmünd-Neunagelberg	940	Lustenau-Schmitterbrücke	838	Scharnitz
735	Bad Radkersburg	235	Grametten	941	Lustenau-Wiesenrain	830	Schattwald
965	Balderschwang	700	Graz-Hauptbahnhof	938	Mäder	848	Schleching
841	Bayrischzell	777	Graz-Ostbahnhof	460	Naßfeld	655	Schwarzbach
270	Berg	645	Großgmain	862	Nauders	554	Schwarzenberg
435	Bleiburg-Grablach	946	Höchst	870	Nauders-Martinsbruck	440	Seebersattel
355	Bonisdorf	956	Hörbranz	539	Neuhaus	734	Sicheldorf
533	Braunau	958	Hörbranz-Oberhochsteg	548	Neustift	856	Sillian
860	Brenner-Straße	955	Hörbranz-Unterschotter	333	Nickelsdorf	534	Simbach
859	Brennerpaß	544	Haibach	844	Niederndorf	745	Spielfeld
531	Burghausen	640	Hangenstein	549	Oberkappel	872	Spiß
532	Burghausen-Alte Brücke	350	Heiligenkreuz	536	Obernberg	964	Springen
341	Deutschkreutz	939	Hohenems	665	Oberndorf	630	Steinpaß
260	Drasenhofen	960	Hohenweiler	963	Oberreute	537	Suben
635	Dürrenberg	962	Hub	542	Passau-Mariahilf	832	Vils
835	Ehrwald	470	Karawankentunnel/Einfuhr	543	Passau-Saming	839	Vorderriß
845	Erl	471	Karawankentunnel/Ausfuhr	540	Passau-Voglaun	650	Walsberg-Autobahn
530	Ettenau	843	Kiefersfelden	871	Pfunds	550	Wegscheid
831	Fallmühle	250	Kleinhaugsdorf	833	Pinswang	961	Weienried
935	Feldkirch-Bangs	340	Klingenbach	465	Plöckenpaß	558	Weigetschlag
936	Feldkirch-Meinigen	937	Koblach	770	Radlpaß	847	Wildbichl
934	Feldkirch-Nofels	255	Laa an der Thaya	345	Rattersdorf-Liebing	560	Wullowitz
932	Feldkirch-Tisis	760	Langeegg	849	Reit im Winkl	450	Wurzenpaß
933	Feldkirch-Tosters	431	Lavamünd	834	Reutte/Plansee		

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targhe Internazionali (Europeo)

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SLØ	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RØ	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Russland	CS	Tschechien
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
FIN	Finnland	HR	Kroatien						

1	Ecocard			1	Ecocarta		
2	Federal Ministry for public economy and transport			2	Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico		
3	Date of entry (Day, Month, Year)			3	Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)		
4	Details of HGV/articulated vehicle tractor unit			4	Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato		
5	Nationality			5	Nazionalità		
6	Vehicle registration number			6	Targa del veicolo		
7	Month and year of first registration			7	Mese e anno di prima immatricolazione		
8	COP value (to one decimal place)			8	Valore COP (con una cifra decimale)		
9	Number of Ecopoints			9	Numero di Ecopunti		
10	Details about trailer/semi-trailer			10	Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore		
11	Transport for hire or reward			11	Trasporto merci in conto terzi		
12	Transport on own account			12	Trasporto in conto proprio		
13	Details of transport (for laden vehicles only)			13	Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)		
14	Weight of load in tonnes (to one decimal place)			14	Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)		
15	laden	16	unladen	15	carico	16	vuoto
17	Country of loading			17	Paese di carico		
18	Place of loading (post code)			18	Località di carico (codice postale)		
19	Country of unloading			19	Paese di scarico		
20	Place of unloading (post code)			20	Località di scarico (codice postale)		
21	Border Customs Office			21	Ufficio doganale in frontiera		
22	of entry	23	of exit	22	d'ingresso	23	d'uscita
24	Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority			24	Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti		
25	Date/Stamp/Signature			25	Data/Timbro/Firma		
26	Signature and name of person filling in this form			26	Firma e nome del compilatore		
27	Name, firm and complete address of the haulier			27	Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti		

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 16 Telefon (0222) 797 89 279
Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 536
A-1037 Wien

ALLEGATO C

Specifiche tecniche generali delle ecopiastrine*Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli*

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

- a) prENV278/n. 62 «DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz»;
- b) prENV278/n. 64 «DSRC Data Link Layer»;
- c) prENV278/n. 65 «DSRC Applications Layer».

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- condizioni ambientali: temperatura compresa tra - 25 °C e + 70 °C,
- condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,
- traffico: su più corsie, scorrevole,
- velocità: da «stop and go» a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

*Ecopiastrine***Identificazione**

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in maniera tale che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo («5», «6», ... «16»).

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e da permettere di riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria


La memoria dell'ecopiastina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione
- dati relativi al veicolo
 - valore COP
- dati riguardanti i transiti
 - identificazione del posto di confine
 - data/ora
 - situazione della dichiarazione di viaggio
 - informazioni di bloccaggio
- dati relativi alla situazione
 - manipolazione
 - situazione batteria
 - situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

ALLEGATO D

Requisiti di installazione dell'ecopiastrina



L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

$x = 100$ cm

$y = 80$ cm.

ALLEGATO E

COP DOCUMENT		1) Fortlaufende Dokumentnummer: Document serial number: Numero di serie del documento:	
2) Nationalität: Nationality: Nazionalità:		3) Amtliches Kennzeichen: Vehicle registration number: Targa del veicolo:	
4) Datum der Erstzulassung: Date of first registration: Data della prima immatricolazione		4a) Motor wurde getauscht am: Motor was changed at: Motore cambiato il :	
5) EWG-Betriebserlaubnisnummer: Type approval number: Numero CEE della licenza per l'esercizio: oder/orto Motorcodierungsnummer: Engine serial number: Numero di serie del motore:	(nach 88/77/EWG 91/542/EWG oder/orto ECE R 49)		
6) Fahrzeugidentifizierungsnummer: Chassis number: Chassis numero:			
7) NO _x Emission: NO _x Emission: Emissione di NO _x :		8) COP-Wert (Typengenehmigung + 10 %): COP Value (Type approval + 10 %): Valore COP (Omologazione + 10 %):	
9) Anzahl Ökopunkte: Number of Ecopoints: Numero di Ecopunti:			
10) Behördenstempel: Official stamp: Timbro ufficiale:			
11) Herstellerbestätigung (nach Bedarf): Manufacturer confirmation (if necessary): Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):			

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerfen.

The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.

Il conducente di un camion in transito attraverso l'Austria deve avere con sé questo documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata presentazione del documento, 16 Ecopunti verranno applicati sull'Ecocard e annullati.

ALLEGATO F

Posti di frontiera austriaci dotati di oblitratrice di ecocarte

Achenkirch
Arnoldstein
Braunau
Brennerpaß
Ehrwald
Hangendenstein
Hörbranz
Kiefersfelden
Musau
Nauders
Neuhaus
Pinswang
Reit im Winkl
Saalbrücke
Scharnitz
Schleching
Sillian
Springen
Suben
Steinpaß
Walserberg
Wegscheid

B. Lettera della Repubblica di Croazia

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

- 1) Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria assegnati per il 2003: 171 904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40 % del contingente totale di ecopunti previsti per il 2003: 68 762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

- 2) Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:
 - a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure
 - b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure
 - c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure
 - d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

- 4) Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5) Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai punti da 2 a 4.

- 6) Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:
- a) timbrandola in un'apposita oblitteratrice per ecocarte;
 - b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;
 - c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;
 - d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di oblitteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

- 7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

- 8) Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
- 9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

- 10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
- a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
 - b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;
 - c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

- d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
- e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
- f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
 - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;
 - c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti;
 - d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.
- 11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
- 12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NO_x.
- 13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - b) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
- 14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- a) lettera di vettura, oppure
 - b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure
 - c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
- 15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui all'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del governo della Repubblica di Croazia

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 giugno 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato si è reso vacante in seguito al decesso del sig. José VIEIRA de CARVALHO, comunicato al Consiglio in data 6 febbraio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Rui Fernando da SILVA RIO, Presidente da Câmara Municipal do Porto, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José VIEIRA de CARVALHO per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. STEFANIS

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2002

relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito

[notificata con il numero C(2002) 4487]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni in applicazione dei succitati articoli ⁽¹⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera n. 18 del 5 gennaio 2000 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 10 gennaio 2000, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione un regime che adegua il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre. Poiché la notifica è stata effettuata tardivamente, in risposta a una richiesta di informazioni dei servizi della Commissione indirizzata alla Rappresentanza permanente del Portogallo, con lettera D/65111, del 7 dicembre 1999, a seguito di articoli apparsi sulla stampa, e poiché il regime in questione sarebbe entrato in vigore prima di essere autorizzato dalla Commissione, il medesimo è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati.
- (2) Con lettere D/51013 del 6 marzo 2000, D/53849 del 17 luglio 2000 e D/50739 del 19 febbraio 2001 e con le lettere di sollecito D/52933 del 19 luglio 2001 e D/54133 del 9 ottobre 2001 indirizzate alla Rappresentanza permanente del Portogallo, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari. Con lettere n. 488 del 2 maggio 2000, n. 548 del 16 maggio 2000, n. 871 del 22 agosto 2000, n. 1864 del 13 giugno 2001, n. 2827 del 25 settembre 2001 e n. 44 del 9 gennaio 2002 della Rappresentanza permanente, registrate presso la Commissione, rispettivamente, in data 3 maggio, 18 maggio e 23 agosto 2000, 19 giugno e 1° ottobre 2001, e infine 11 gennaio 2002, le autorità portoghesi hanno risposto a detta richiesta.

⁽¹⁾ GU C 127 del 29.5.2002, pag. 16.

- (3) Con lettera SG(2002) D/229609 del 26 aprile 2002, la Commissione ha informato il governo portoghese che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità portoghesi sul regime in questione, aveva deciso, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, di non sollevare obiezioni per la parte del regime concernente riduzioni della base imponibile e crediti dell'imposta sul reddito e di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, rispetto alla parte del regime relativa alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito. La Commissione ha altresì invitato le autorità portoghesi a presentare le osservazioni e a fornire ogni informazione utile per la valutazione del regime in questione, nel termine di un mese dal ricevimento della lettera sopra menzionata.
- (4) La decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre, che considerava compatibile con il trattato CE, e di avviare il procedimento di indagine formale in merito all'altra parte del regime in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. Gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni alla Commissione sul regime in questione, nel termine di un mese dalla data di detta pubblicazione.
- (5) Con lettera n. 1548 del 30 maggio 2002 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 31 maggio 2002, le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni.
- (6) La Commissione ha anche ricevuto osservazioni dal governo regionale delle isole Åland (Finlandia). Queste osservazioni sono state trasmesse al Portogallo con lettera D/53729 del 16 luglio 2002 indirizzata alla Rappresentanza permanente, offrendo alle autorità portoghesi la possibilità di commentarle. Tali commenti sono pervenuti con lettera della Rappresentanza permanente del Portogallo, n. 2355 del 23 agosto 2002, registrata presso la Commissione il 27 agosto 2002.

II. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI RISPETTO AI QUALI LA COMMISSIONE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO

- (7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica portoghese, le Regioni delle Azzorre e di Madera sono regioni autonome che godono, in particolare, di autonomia amministrativa e finanziaria. Con legge n. 13/98, del 24 febbraio 1998, relativa al regime finanziario delle regioni autonome, lo Stato portoghese ha definito in modo preciso le condizioni di tale autonomia finanziaria. Detta legge enuncia i principi e gli obiettivi dell'autonomia finanziaria regionale, prevede il coordinamento del regime finanziario delle regioni autonome con quello dello Stato, stabilisce il principio della solidarietà nazionale e l'obbligo di cooperazione tra lo Stato e le regioni autonome. La legge in questione prevede, in particolare, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS) e delle persone giuridiche (IRC) costituisca un'entrata delle regioni autonome, alle condizioni che essa stessa determina. Ai sensi dell'articolo 37 di detta legge, le assemblee legislative regionali sono autorizzate, in particolare, a ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito ivi applicabili, fino al limite del 30 % delle aliquote previste dalla legislazione nazionale.
- (8) Con decreto legislativo regionale n. 2/99/A del 20 gennaio 1999, la Regione delle Azzorre, nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite in materia, ha approvato le modalità di adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità regionali. Tale decreto è in vigore dal 1° gennaio 1999 e comprende, in particolare, un capitolo relativo alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito.
- (9) Le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta sono automaticamente applicabili a tutti gli agenti economici (persone fisiche e giuridiche) e, secondo le autorità portoghesi, avrebbero l'obiettivo specifico di consentire alle imprese insediate nella Regione autonoma delle Azzorre di superare gli svantaggi strutturali derivanti dalla loro ubicazione in una regione insulare e ultraperiferica. A tale titolo, tutti i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS — imposto sobre o rendimento das pessoas singulares) e delle persone giuridiche (IRC — imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas) nella Regione delle Azzorre beneficiano di riduzioni delle aliquote d'imposta sino al 20 % per il reddito delle persone fisiche (15 % nel 1999) e al 30 % per il reddito delle persone giuridiche. Il costo in bilancio di detta misura, quantificato dalla perdita di gettito fiscale, è valutato dalle autorità portoghesi a circa 26,25 milioni di EUR l'anno.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

- (10) Viste le caratteristiche di questa parte del regime che adegua il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre, la Commissione ha osservato innanzitutto che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽³⁾ enunciano il principio generale del divieto degli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti delle imprese (aiuti al funzionamento), ammettendo peraltro eccezioni nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, «purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare» (punto 4.15). Questi stessi principi e condizioni sono stati ribaditi dalla Commissione nei punti 32 e 33 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽⁴⁾.
- (11) In questo contesto, la Commissione ha altresì osservato che gli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale specificano peraltro che, nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), «Possono altresì essere autorizzati aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni (grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti)» (punto 4.16.2). Ai sensi di quanto disposto in questi stessi orientamenti, «spetta allo Stato membro valutare l'entità dei sovraccosti e dimostrare il nesso esistente con i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2». Infine, «gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura» e «il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare».
- (12) Al fine di dimostrare la conformità delle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito alle condizioni in materia di aiuti al funzionamento stabilite negli orientamenti suddetti, le autorità portoghesi hanno proceduto innanzitutto all'analisi di una serie di indicatori finanziari relativi a un campione di 1 083 imprese assoggettate all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC), di cui 100 ubicate nelle Azzorre. In rapporto a tutti gli indicatori utilizzati (redditività delle vendite, autonomia finanziaria, solvibilità totale e redditività dei capitali propri), le imprese ubicate nelle Azzorre hanno presentato valori sostanzialmente inferiori a quelli delle imprese situate nel territorio continentale del Portogallo (secondo il metodo di ponderazione impiegato, questa differenza oscillerebbe tra il 29,2 % e il 76,15 %).
- (13) Inoltre, le autorità portoghesi hanno presentato alla Commissione uno studio econometrico basato su dati relativi al 1997, riguardo allo stesso campione di imprese. In base alla regressione effettuata a tale fine, gli utili di dette imprese si spiegherebbero con il valore aggiunto pro capite (considerato come indicatore del livello di sviluppo tecnologico e della qualificazione delle risorse umane), con il numero di lavoratori (in quanto indicativo della dimensione di ogni soggetto), con il settore di attività e con l'ubicazione delle imprese in questione. In particolare, e previa correzione dei risultati tramite procedimenti di selezione del campione diretti a valutare l'effetto della presenza nel campione di imprese che registrano perdite, risulterebbe che gli utili delle imprese ubicate nelle Azzorre sono, in media, e ceteris paribus, inferiori del 33,6 % agli utili realizzati dalle altre imprese. Dal momento che tale differenza non sembrerebbe essere interamente imputabile ai maggiori costi di trasporto in cui incorrerebbero le imprese delle Azzorre quando devono rifornirsi di materie prime o smerciare i loro prodotti, le autorità portoghesi hanno ritenuto che dipenderebbe da un complesso di fattori specificamente connessi alla natura ultraperiferica della regione. Ciò premesso, le autorità portoghesi hanno ritenuto, in particolare, che le riduzioni delle aliquote d'imposta di cui sopra si giustificerebbero in considerazione dei sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e che il loro ammontare sarebbe proporzionale a detti costi.
- (14) Al riguardo, la Commissione ha peraltro osservato che, nonostante lo studio succitato, non era ancora in grado di verificare se le riduzioni delle aliquote d'imposta di cui sopra si giustificassero in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e se il loro livello fosse proporzionale ai sovraccosti che intendevano compensare. Infatti, la Commissione ha rilevato, in particolare e a titolo provvisorio, tre eventuali limiti del modello utilizzato dalle autorità portoghesi:
- in primo luogo, è probabile che l'effetto dell'ubicazione delle imprese sugli utili vari in funzione del loro settore di attività. In questo caso, la cui pertinenza è sottolineata, in particolare, dalla «nuova geografia economica», vista l'importanza delle relazioni tra imprese rispetto all'accesso ad economie di scala, sarebbe probabilmente preferibile procedere alla stima di vari modelli indipendenti,

⁽³⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9 e GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

- in secondo luogo, non sembra possibile escludere a priori che la regressione utilizzata sia sovrastimata. In effetti, il valore aggiunto per lavoratore potrebbe essere, esso stesso, una funzione del numero di lavoratori, del settore di attività e dell'ubicazione delle imprese in questione; orbene, dalle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi relativamente a quest'aspetto, non risulterebbe chiaramente se sono stati effettuati tutti i test richiesti per prendere in considerazione un'eventuale multicollinearità delle variabili esogene (o di un'ipotetica eteroscedasticità del modello),
 - infine, tra le imprese utilizzate nel campione base, non figura nessuna impresa del settore finanziario. Ora, il fatto che non siano stati considerati istituti bancari e compagnie di assicurazioni (che costituiscono la sostanza del settore finanziario della Regione delle Azzorre) potrebbe, in linea di principio, limitare in misura significativa la portata dei risultati ottenuti.
- (15) Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto, a titolo provvisorio, che le autorità portoghesi non le avessero fornito elementi sufficienti per dimostrare che le riduzioni delle aliquote d'imposta erano, per loro natura e ammontare, idonee a compensare gli svantaggi specifici della Regione delle Azzorre, in particolare per quanto riguarda le attività finanziarie (soprattutto, servizi finanziari e imprese del tipo «servizi intragruppo» o «centro di coordinamento»), per le quali l'esistenza di svantaggi regionali reali ha scarsa rilevanza ai fini della loro ubicazione. Di conseguenza, la Commissione non può ritenere, in questa fase, che le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito fossero, in questo contesto, compatibili con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e quindi dubita della loro compatibilità con il trattato.
- (16) Di conseguenza, in questa fase, la Commissione si è interrogata soprattutto sulla conformità delle succitate riduzioni delle aliquote d'imposta ai criteri di orientamento e di proporzionalità enunciati nella comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e, in particolare, al punto 33, secondo il quale «ci si può interrogare sull'esistenza di svantaggi regionali reali nel caso di attività per le quali i costi supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza, come ad esempio i costi supplementari di trasporto per le attività legate alla finanza, che favoriscono l'evasione fiscale». In effetti, visto che continuavano a mancare elementi quantificati che consentissero di calcolare obiettivamente l'ammontare dei sovraccosti in cui incorrerebbero le società finanziarie soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre, neanche la Commissione era in grado, in tale fase, di valutare se dette riduzioni delle aliquote dell'imposta fossero, per tale aspetto, compatibili con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI

- (17) Le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi, nell'ambito del procedimento di indagine formale in questione, si limitano, in generale, a giustificare, mediante esempi tratti dalla letteratura economica recente, la metodologia utilizzata nello studio econometrico presentato alla Commissione. Da una parte, esse segnalano che la generale carenza di dati statistici attendibili sulle variabili rilevanti limiterebbe sensibilmente la scelta dei campioni disponibili per procedere a questo tipo di regressioni e che, tenuto conto di tale fatto, la stima di modelli settoriali indipendenti condurrebbe solo a risultati poco significativi. D'altra parte, esse precisano che si può escludere l'ipotesi di multicollinearità tenuto conto degli stessi risultati e del grado d'importanza statistica dei parametri della regressione effettuata e ritengono che qualsiasi omissione dell'una o dell'altra variabile esogena, e particolarmente del valore aggiunto per lavoratore, avrebbe l'effetto di distorcere i risultati ottenuti (omitted variable bias), oltre a ridurre significativamente il grado di attendibilità.
- (18) Per quanto riguarda l'assenza di imprese del settore finanziario tra le imprese del campione di base, le autorità portoghesi si limitano peraltro a giustificare detta assenza con la mancanza di dati statistici relativi al settore, pur riconoscendo che, rispetto a tali attività, non sarebbe loro possibile dimostrare in modo rigoroso che le riduzioni delle aliquote d'imposta in questione sarebbero, per loro natura e ammontare, idonee a risolvere i problemi specifici della Regione delle Azzorre.

- (19) Nonostante la convinzione che anche gli operatori del settore finanziario sarebbero colpiti dagli svantaggi connessi alla loro ubicazione nella Regione delle Azzorre, considerata soprattutto la portata essenzialmente regionale delle loro attività, le autorità portoghesi dichiarano di essere disposte a procedere agli adeguamenti legislativi necessari per garantire la conformità delle succitate riduzioni delle aliquote d'imposta alle norme applicabili agli aiuti di Stato, in particolare escludendo le attività finanziarie dal loro campo di applicazione. In questo contesto, le autorità portoghesi hanno altresì rilevato che, poiché nell'ordinamento giuridico portoghese dette figure non esistono, le attività del tipo «servizi intragruppo» (centri di coordinamento, di tesoreria e di distribuzione) sarebbero escluse de facto dal beneficio della misura in causa.

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI

- (20) Il governo regionale delle isole Åland si è costituito parte interessata in virtù dell'autonomia costituzionale di cui gode questa regione finlandese, particolarmente in taluni ambiti fiscali. A questo riguardo, il governo delle isole Åland ritiene che la specificità geografica di una misura fiscale non sia sufficiente perché sia considerata aiuto di Stato, quando tale misura sia istituita da una regione autonoma (considerata come circoscrizione fiscale di pieno diritto) in applicazione delle sue competenze in materia e si applichi indistintamente a tutte le imprese insediate nella regione, senza comportare alcuna specificità concreta. Pertanto, le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito accordate dalla Regione delle Azzorre nell'intento di adeguare il sistema fiscale nazionale alle specificità regionali dovrebbero essere considerate, secondo il governo delle isole Åland, come una misura generale.
- (21) Le osservazioni presentate dal governo regionale delle isole Åland sono state condivise dalle autorità portoghesi nei commenti che hanno trasmesso alla Commissione a tale riguardo. Esse hanno infatti ribadito che la Regione delle Azzorre, nel quadro della Costituzione portoghese, è una regione autonoma che gode di autonomia amministrativa e finanziaria e considerano che, dal momento che le modalità di adeguamento del sistema fiscale nazionale sono state approvate da questa regione in applicazione delle sue competenze in materia, le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta dovrebbero essere considerate come una misura generale che rientra nella politica fiscale nazionale.

V. VALUTAZIONE

- (22) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate sia dalle autorità portoghesi sia dagli interessati nell'ambito del procedimento di indagine formale.
- (23) Per quanto riguarda la natura delle riduzioni delle aliquote d'imposta in esame, che, secondo le osservazioni presentate dal governo regionale delle isole Åland e i successivi commenti delle autorità portoghesi, dovrebbero essere considerate come una misura generale, la Commissione ricorda in particolare i quattro criteri della definizione di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In primo luogo, la misura in questione deve conferire ai beneficiari un vantaggio che riduce gli oneri di norma gravanti sul loro bilancio. In secondo luogo, tale vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma. In terzo luogo, la misura in questione deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infine, la misura deve essere specifica o selettiva, ossia volta a favorire talune imprese o talune produzioni.

- (24) Tenuto conto dei succitati criteri di definizione di un aiuto di Stato, la Commissione rileva in particolare che:
- come sottolineato al punto 9 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, «tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme, tra cui (...) una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta». Dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta in esame si applicano alle imprese esse conferiscono a quest'ultime un vantaggio che ne alleggerisce gli oneri normalmente gravanti sul bilancio,
 - la concessione di una riduzione d'imposta implica una perdita di gettito fiscale che, ai sensi del punto 10 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, «è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale». Dal momento che questo principio si applica anche al caso degli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri ⁽⁵⁾, le riduzioni delle aliquote d'imposta in esame sono concesse mediante risorse statali, ossia risorse che nel sistema delle finanze pubbliche portoghesi sono allocate alla Regione autonoma delle Azzorre,
 - il criterio secondo cui la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri presuppone che il beneficiario della misura svolga un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione per cui la misura deve incidere sugli scambi è soddisfatta, poiché le imprese beneficiarie svolgono un'attività economica che è oggetto di commercio tra gli Stati membri, senza che né l'entità relativamente esigua di un aiuto ⁽⁶⁾, né le dimensioni relativamente modeste del beneficiario o la sua quota molto ridotta sul mercato comunitario, né ancora l'assenza di attività di esportazione del beneficiario o il fatto che l'impresa esporti la quasi totalità della sua produzione all'esterno della Comunità ⁽⁷⁾ alterino questa conclusione. È il caso appunto delle riduzioni d'imposta in esame tenuto conto della portata del loro ambito di applicazione settoriale e nella misura in cui almeno una parte delle imprese in questione svolga un'attività che è oggetto di scambi tra Stati membri,
 - come ribadito al punto 17 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, «la prassi decisionale della Commissione ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo 87, paragrafo 1» e «il trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione» ⁽⁸⁾. Nonostante dette misure si applichino automaticamente a tutti gli operatori economici soggetti ad imposta nella Regione delle Azzorre, senza introdurre differenze di trattamento a favore di uno o più settori di attività, le riduzioni delle aliquote d'imposta sopra menzionate «sono in effetti destinate esclusivamente a imprese situate in una determinata regione dello Stato membro in questione e costituiscono per le stesse imprese un vantaggio, del quale non possono giovare imprese che intendano compiere analoghe operazioni economiche in altre zone dello stesso detto Stato» ⁽⁹⁾. Nel caso di specie, le riduzioni delle aliquote d'imposta sopra menzionate favoriscono di fatto le imprese soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre rispetto a tutte le altre imprese portoghesi.

⁽⁵⁾ Cfr. in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 14.10.1987, causa C 248/84, Germania/Commissione (Racc. 1987, pag. 4013).

⁽⁶⁾ Ad eccezione, tuttavia, degli aiuti concessi in conformità delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁷⁾ Cfr. in particolare, le sentenze della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa C 102/87, Francia/Commissione (Racc. 1988, pag. 4067), del 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione (Racc. 1990, pag. I-959), del 14 settembre 1994, e cause riunite C 278/92, C 279/92 e C 280/92, Spagna/Commissione (Racc. 1994, pag. I-4103).

⁽⁸⁾ Cfr. in particolare, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato C 55/01 (imprese di assicurazione interne ad un gruppo delle isole Åland, GU C 309 del 6.11.2001, pag. 4) e C 52/01 (imprese ammesse ad agevolazioni fiscali a Gibilterra, GU C 26 del 30.1.2002, pag. 9), oltre alla decisione 93/337/CEE della Commissione, del 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134 del 3.6.1993, pag. 25).

⁽⁹⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Saggio, presentate il 1° luglio 1999 nel caso della domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Corte di giustizia in merito alle cause riunite C 400/97, C 401/97 e C 402/97 (Racc. 2000, pag. I-1073).

- (25) Le autorità portoghesi e l'interveniente contestano che la misura sia selettiva, ossia che la stessa favorisca «talune imprese o produzioni». Essi ammettono che i benefici fiscali in questione non si applicano a tutte le imprese portoghesi, ma solo alle imprese che svolgono la loro attività in una parte del territorio portoghese, il che rende tali benefici selettivi sul piano territoriale. Tuttavia sostengono che si deve fare una distinzione tra i casi in cui lo Stato concede benefici fiscali con ambito limitato a una parte del territorio nazionale e i casi in cui detti benefici sono concessi da un'autorità territoriale infrastatale per la parte del territorio che le compete. I primi sarebbero selettivi, essendo il loro ambito limitato a una parte delle imprese soggette alla giurisdizione dello Stato, mentre i secondi si configurerebbero come misure generali, dato che sono applicabili a tutte le imprese soggette alla giurisdizione dell'autorità regionale.
- (26) La Commissione considera, innanzitutto, che l'elemento di selettività insito nel concetto di aiuto riposi su un confronto tra il trattamento vantaggioso concesso a talune imprese e quello che si applica ad altre imprese che si trovano nello stesso ambito di riferimento. La determinazione di tale ambito assume un'importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può solo essere accertata in rapporto a una tassazione definita normale. In linea di principio si evince simultaneamente dall'economia del trattato, che contempla gli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali, e dal ruolo fondamentale che svolgono nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese, le autorità centrali degli Stati membri, grazie alle misure che adottano, ai servizi che prestano ed, eventualmente, ai trasferimenti finanziari che operano, che l'ambito in cui si deve effettuare detto confronto è lo spazio economico dello Stato membro. A tale riguardo, il testo stesso del trattato, che classifica come aiuti di Stato che possono essere dichiarati compatibili le misure volte «a promuovere lo sviluppo economico di una regione» [articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)], indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi. È evidente che se il quadro di riferimento, per valutare la selettività territoriale di una misura, fosse il territorio in cui essa si applica, le misure che beneficiassero l'insieme delle imprese situate in detto territorio diverrebbero per definizione misure generali. La prassi costante della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia, consiste, invece, nel qualificare come aiuti i regimi fiscali che sono applicabili in determinate regioni o territori e che sono favorevoli rispetto al regime generale di uno Stato membro ⁽¹⁰⁾.
- (27) In secondo luogo, la tesi delle autorità portoghesi secondo cui i benefici di portata territoriale limitata diventerebbero misure generali nella regione in questione per il semplice fatto di non essere stati istituiti dall'autorità centrale, bensì dall'autorità regionale e di applicarsi in tutto il territorio soggetto alla giurisdizione della regione è inconciliabile con il concetto di aiuto. Si tratta di un concetto oggettivo giacché comprende tutti gli interventi che, sotto forme diverse, diminuiscono gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di una o più imprese, indipendentemente dalla loro finalità, dalla loro giustificazione, dal loro obiettivo e dallo status dell'autorità pubblica che li istituisce o il cui bilancio sostiene l'onere. Una distinzione basata unicamente sull'ente che decide la misura priverebbe di qualsiasi efficacia l'articolo 87 del trattato, che intende disciplinare le misure in questione esclusivamente in funzione dei loro effetti sulla concorrenza e sugli scambi comunitari ⁽¹¹⁾. Pertanto, detti interventi non possono essere trattati diversamente dalle misure aventi gli stessi obiettivi, che ricorrono agli stessi mezzi e che producono gli stessi effetti sugli scambi e sulla concorrenza, in base unicamente al criterio formale del grado di autonomia dell'autorità infrastatale che li istituisce. Secondo le succitate conclusioni dell'avvocato generale Saggio nelle cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, «il fatto che le misure in questione siano adottate dalle collettività territoriali dotate

⁽¹⁰⁾ Cfr. in particolare, e nel caso di misure adottate da autorità centrali, la decisione della Commissione del 21 maggio 1997, relativa alla creazione di zone prioritarie ultraperiferiche e di misure di rottura dell'isolamento economico dei Dipartimenti francesi d'oltremare aiuto N 847/96 (GU C 245 del 12.8.1997), la decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, relativa al regime di aiuti regionali all'investimento e al funzionamento che modifica il regime economico e fiscale delle isole Canarie aiuto N 144/A/96 (GU C 65 del 28.2.1998) e la decisione 2002/780/CE della Commissione, del 28 febbraio 2001, relativa all'aiuto di Stato «Premio fiscale all'investimento 1999», al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di talune imprese che operano nei nuovi Länder, compresa Berlino (GU L 282 del 19.10.2002, pag. 15). Cfr. inoltre la decisione 98/476/CE della Commissione, del 21.1.1998, relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50), oggetto di una sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, pronunciata nella causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta, 2000, pag. I-6857).

⁽¹¹⁾ Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, causa 173/73 (Raccolta, 1974, pag. 713), del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, causa 323/82 (Racc. 1984, pag. 3809), e del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, succitata.

di competenza esclusiva ai sensi del diritto nazionale appare in vero (...) una circostanza meramente formale, che non è sufficiente a giustificare il trattamento preferenziale riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei provvedimenti forali. Se così non fosse, lo Stato potrebbe agevolmente evitare l'applicazione, in una parte del proprio territorio, delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, semplicemente apportando modifiche alla ripartizione interna delle competenze in determinate materie, così da invocare la natura «generale», per quel determinato territorio, della misura in questione».

- (28) Occorre constatare che nel caso specifico il legislatore nazionale ha dapprima abilitato il legislatore regionale a concedere le riduzioni d'imposta in questione; in un secondo momento, il legislatore regionale, sulla base di detta abilitazione, ha disposto effettivamente le succitate riduzioni. Siffatto meccanismo produce gli stessi effetti che si avrebbero nel caso di benefici concessi direttamente dalle autorità nazionali, come è già accaduto in passato rispetto ad altri regimi di aiuti a favore di imprese situate nelle Azzorre ⁽¹²⁾.
- (29) La Commissione rileva, in effetti, che l'utilizzo di un criterio meramente istituzionale per differenziare gli «aiuti» dalle «misure generali» condurrebbe inevitabilmente a disparità di trattamento nell'applicazione della disciplina degli aiuti agli Stati membri, a seconda che questi avessero adottato un modello centralizzato o decentralizzato di ripartizione delle competenze fiscali (o altre, per esempio in materia di sicurezza sociale). Secondo la tesi delle autorità portoghesi, gli Stati membri la cui organizzazione amministrativa interna consentisse a taluni enti territoriali infrastatali di stabilire modulazioni del sistema fiscale generale sotto forma di benefici fiscali applicabili alle imprese attive nelle rispettive regioni eluderebbero, rispetto a dette regioni e a dette misure, la disciplina degli aiuti.
- (30) La Commissione ritiene che se misure del tutto simili negli obiettivi, nella tecnica e negli effetti non fossero assoggettate alla stessa disciplina, ciò sarebbe contrario alla parità di trattamento e creerebbe gravi distorsioni nel funzionamento del mercato comune. L'applicazione della disciplina degli aiuti a benefici fiscali di portata regionale deve rispondere a criteri oggettivi e non può essere condizionata da un elemento meramente istituzionale, come è l'applicazione, in un determinato momento, di un'autonomia fiscale più o meno ampia a favore di un'autorità infrastatale con una portata territoriale più o meno estesa. La generalizzazione di questa tecnica condurrebbe alla violazione del principio della parità nell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato e di conseguenza alla sua inefficacia.
- (31) Nella prassi della Commissione, l'autonomia fiscale dell'autorità regionale che concede i benefici non è mai stata considerata come un elemento che consentisse di escludere la qualificazione di aiuti. Nella decisione 93/337/CEE, il riconoscimento che «le competenti istituzioni di ciascuna delle tre province basche possono, a determinate condizioni, conservare, stabilire e regolamentare il regime tributario all'interno del loro territorio», non ha impedito alla Commissione di concludere che i benefici fiscali in questione, istituiti dalle tre province, ricadevano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1 e di dichiararli incompatibili in quanto non rispettavano le discipline, in particolare, degli aiuti regionali e settoriali ⁽¹³⁾. In decisioni ulteriori relative a regimi di aiuti fiscali istituiti da autorità fiscali dotate di autonomia, la Commissione, pur ritenendo che le misure esaminate costituissero aiuti a causa della loro selettività materiale, ha lasciato volutamente aperta la possibilità di esaminarne la selettività territoriale ⁽¹⁴⁾. Occorre inoltre notare che la presente decisione non riguarda un meccanismo che consenta al complesso delle collettività locali di un determinato livello (regioni, comuni o altre) di istituire e riscuotere imposte locali, senza alcun rapporto con il regime fiscale nazionale. Al contrario, si tratta, nel caso specifico, di una riduzione applicabile unicamente nelle Azzorre dell'aliquota d'imposta fissata dalla legislazione nazionale e applicabile nella parte continentale del Portogallo. In queste circostanze, è evidente che la misura adottata dalle autorità regionali costituisce una deroga al sistema fiscale nazionale.

⁽¹²⁾ Cfr. in particolare, l'aiuto N 143/93, misure fiscali a favore delle zone franche di Madera e di Santa Maria.

⁽¹³⁾ Cfr., a tale riguardo, la sentenza del 6 marzo 2002, Territorio storico di Álava e altri/Commissione, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99 (Racc. pag. II-1385, pag. 1275, punto 237).

⁽¹⁴⁾ Cfr., in particolare, le decisioni del 20 dicembre 2001, cause C 58/2000, C 59/2000 e C 60/2000, aiuti fiscali concessi sotto forma di esenzione dall'imposta sulle società a favore di talune imprese recentemente create nella provincia di Álava.

- (32) Infine, la Commissione rileva che la qualificazione di dette misure come aiuti non pone in discussione l'autonomia fiscale delle regioni, come definita nella Costituzione portoghese e applicata dal legislatore portoghese nel 1998 e dal legislatore regionale nel 1999. Essa intende solo garantire che, qualora dette regioni esercitino la loro autonomia mediante riduzioni dell'ammontare di un'imposta riscossa a livello nazionale, i benefici fiscali in tal modo concessi rispettino la disciplina comunitaria degli aiuti regionali e gli altri inquadramenti applicabili su base di parità in tutto il territorio comunitario e non presume per questo la compatibilità di detti benefici con il mercato comune.
- (33) Del resto, la Commissione nota altresì che non è in grado di valutare se le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta si giustificano per la natura o per l'economia del sistema fiscale portoghese, né se le stesse siano, per la loro razionalità economica, necessarie o funzionali rispetto all'efficacia di tale sistema. In particolare, se queste riduzioni non derivano dall'applicazione di principi come la proporzionalità o la progressività fiscale, favorendo piuttosto imprese ubicate in una regione specifica, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, gli obiettivi di sviluppo regionale che sono loro riconosciuti non possono essere considerati come inerenti al citato sistema fiscale portoghese.
- (34) Tenuto conto di quanto sopra esposto, e delle caratteristiche della parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre e che forma oggetto del procedimento di indagine formale sopra menzionato, la Commissione ritiene pertanto che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito in questione costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Si tratta, infatti, di aiuti concessi mediante risorse statali i quali, poiché le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta si applicano a imprese, possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese.
- (35) In queste circostanze e visto che si tratta di aiuti aventi carattere continuativo il cui obiettivo, secondo le autorità portoghesi, sarebbe di superare gli svantaggi strutturali permanenti dovuti al carattere insulare della Regione delle Azzorre e alla grande distanza dai centri economici continentali mediante una riduzione delle spese correnti delle imprese, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione costituiscano aiuti al funzionamento i quali, benché concessi in una regione ultraperiferica che fino alla fine del 2006 è interamente ammessa a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, non hanno durata limitata nel tempo né hanno un carattere decrescente. Pertanto, detti aiuti possono essere autorizzati solo se destinati a ridurre i sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti agli svantaggi enunciati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, secondo le condizioni stabilite dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale riguardo agli aiuti al funzionamento e, in particolare, al punto 4.16.2.
- (36) A tale riguardo, la Commissione osserva, innanzitutto, che la Regione delle Azzorre è costituita da nove isole, situate a una distanza di circa 1 500 km dal territorio continentale più vicino e con una superficie totale che supera di poco i 2 300 km², il che, secondo le autorità portoghesi e a causa dell'esiguità dei mercati regionali, limiterebbe notevolmente le possibilità di ottenere economie di scala che consentissero alle imprese regionali di raggiungere i livelli di competitività necessari, provocando nel contempo sovraccosti ingenti in termini di produzione e di accesso ai mercati. Inoltre, tenuto conto, in particolare, del basso livello di sviluppo raggiunto dalla regione (il PIL per abitante era pari al 52,6 % della media comunitaria nel 1998-2000), quest'ultima figura effettivamente tra le regioni meno sviluppate dell'Unione europea.
- (37) D'altra parte, tenuto conto dei risultati dello studio che le è stato trasmesso e delle osservazioni presentate al riguardo dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento di indagine formale rispetto alle imprese operanti fuori del settore finanziario, la Commissione osserva che:
- vista la difficoltà di calcolare in modo oggettivo l'incidenza di ognuno dei fattori menzionati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato circa l'incremento dei costi dell'attività economica e dal momento che le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta non si applicano solo a uno o più settori specifici, ma riguardano l'economia regionale nel suo complesso, sembrerebbe accettabile, in linea di principio, procedere alla loro valutazione in termini astratti. Le autorità portoghesi avrebbero così dimostrato l'esistenza dell'insieme dei sovraccosti menzionati, quantificandone l'entità in modo indiretto,

- una riduzione del 30 % dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche consentirebbe di ridurre in pari tempo di 9,3 punti percentuali (dal 33,6 % al 24,3 %) lo svantaggio delle imprese situate nelle Azzorre, quantificato dal livello dei loro utili. Poiché la compensazione dei sovraccosti associati alla natura ultraperiferica della Regione sarebbe, di conseguenza, limitata al 27,7 % circa del loro valore assoluto e visto che detta riduzione dovrebbe consentire alle imprese beneficiarie di migliorare la loro situazione finanziaria, stanziando i mezzi necessari affinché possano proseguire le loro attività in condizioni meno difficili, gli aiuti previsti sarebbero quindi giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale,
 - a medio termine e considerando il valore medio dell'importo versato a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche dalle imprese assoggettate ad imposta nella regione negli ultimi cinque anni, (23 500 EUR, secondo le Autorità portoghesi) il vantaggio che ogni impresa trarrebbe dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non supererebbe i 7 050 EUR all'anno. Quest'importo dovrebbe essere ancora inferiore nel caso delle piccole imprese assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS), il che consentirebbe di affermare che il livello di detti vantaggi è proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.
- (38) Dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito sono applicabili anche a imprese operanti fuori del settore finanziario e tenuto conto dell'impegno assunto dalle autorità portoghesi di notificare alla Commissione, in tempo utile, qualsiasi eventuale applicazione del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre oltre il 31 dicembre 2006 (data di scadenza del periodo di validità della carta degli aiuti di Stato a finalità regionale), il che consentirà alle autorità portoghesi di dimostrare, e alla Commissione di constatare, l'efficacia reale delle attuali riduzioni delle aliquote d'imposta rispetto allo sviluppo regionale, e quindi di rivalutarne la pertinenza in rapporto alla situazione della Regione, la Commissione può quindi ritenere che la concessione di questi aiuti sarà effettuata conformemente alle condizioni stabilite al punto 4.16.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza, dal momento che le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta saranno applicabili anche a imprese operanti fuori del settore finanziario, la Commissione può altresì considerare gli aiuti sopra menzionati come compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera), del trattato.
- (39) Invece, per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione constata che le stesse non si giustificano in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e che il loro ammontare non è proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Infatti, visto che continuano a mancare elementi quantificati che consentano di calcolare oggettivamente l'ammontare dei sovraccosti in cui incorrono le società finanziarie assoggettate ad imposta nella Regione delle Azzorre, la Commissione non può ritenere che l'applicazione di dette riduzioni sia compatibile con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza, poiché le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta sono applicabili a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione non può considerare che gli aiuti sopra menzionati siano compatibili con il mercato comune nemmeno in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera), del trattato.
- (40) Del pari, dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito si applicano a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione non può considerarle compatibili in virtù di altre deroghe previste dal trattato. Da un lato, tenuto conto della loro natura di aiuti al funzionamento, non si può ritenere che gli aiuti in questione siano destinati a favorire lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in modo contrario all'interesse comune [articolo 87, paragrafo 3, lettera c)]. D'altro lato, non si tratta di aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori [articolo 87, paragrafo 2, lettera a)], non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)], non sono concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania [articolo 87, paragrafo 2, lettera c)], non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro [articolo 87, paragrafo 3, lettera b)], non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio [articolo 87, paragrafo 3, lettera d)] e non riguardano altre categorie di aiuti determinate dal Consiglio [articolo 87, paragrafo 3, lettera e)].

- (41) Ciò premesso, la Commissione conclude che soltanto l'esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario dall'ambito di applicazione della parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, in conformità alla disposizione espressa a tale riguardo dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento di indagine formale, le consentirà di considerare gli aiuti sopra menzionati compatibili con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. A tale scopo, si devono considerare come imprese attive nel settore finanziario tutte le imprese che svolgono attività economiche comprese nella sezione J della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE, Rev. 1.1) ⁽¹⁵⁾, ossia attività di intermediazione monetaria e finanziaria (codice 65), assicurazioni (codice 66) e attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni (codice 67).
- (42) Sebbene le autorità portoghesi abbiano dichiarato che le attività del tipo «servizi intragrupo» (attività il cui fondamento economico consiste nel prestare servizi alle imprese appartenenti a uno stesso gruppo, come centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione) non esistono attualmente nell'ordinamento giuridico portoghese, la Commissione, per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, dichiara che, qualora dette attività, in pratica, siano svolte nell'ambito di servizi forniti principalmente alle imprese (sezione K, codice 74 della NACE, Rev. 1.1), dovranno ugualmente essere escluse de jure dal beneficio degli aiuti sopra menzionati. In realtà, dato che i loro effetti sulla decisione relativa all'ubicazione delle imprese di un gruppo e le loro esternalità sull'economia locale sono modesti, la Commissione ritiene che dette attività non partecipino in misura sufficiente allo sviluppo regionale e non possano perciò essere dichiarate compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né in virtù di altre deroghe previste dal trattato, per le stesse ragioni indicate a proposito del settore finanziario.
- (43) Infine, la Commissione rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁶⁾ e che prevede che qualsiasi aiuto illegale potrà essere oggetto di recupero presso il beneficiario. Il regime di aiuti oggetto della presente decisione non rientra in alcuna delle categorie di aiuti esistenti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, fatta salva la possibilità che alcuni aiuti concessi a norma di questo regime costituiscano aiuti esistenti in virtù della situazione specifica del beneficiario. Dal momento che detti aiuti sono stati posti in essere illegalmente e che non esiste alcun principio di diritto comunitario che si opponga a ciò, i benefici fiscali di cui avessero già goduto le imprese operanti nel settore finanziario, nonché quelle che esercitano le attività del tipo «servizi intragrupo» (e relativi agli anni 1999, 2000 e 2001), devono essere recuperati dalle autorità portoghesi.
- (44) La presente decisione riguarda il regime come tale e ad essa deve essere data esecuzione senza indugio, procedendo al recupero degli aiuti illegali dichiarati incompatibili. La Commissione ricorda che una decisione negativa su un regime di aiuti non significa che taluni vantaggi concessi a norma di detto regime siano considerati, in tutto o in parte, come non configuranti aiuti oppure come aiuti compatibili con il mercato comune, in funzione del loro valore intrinseco (per esempio, perché il singolo beneficio corrisponde alle norme de minimis o perché è concesso nel quadro di una decisione futura o in virtù di regolamenti di esenzione).

VI. CONCLUSIONE

- (45) La Commissione constata che il Portogallo ha dato illegalmente esecuzione alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, in violazione di quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciononostante, sulla base della valutazione che precede e dopo avere esaminato detto regime alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ritiene che gli aiuti sopra menzionati soddisfino le condizioni per poter essere considerati compatibili con il mercato comune, in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, ad eccezione degli aiuti concessi ad imprese che esercitano attività finanziarie o del tipo «servizi intragrupo» (centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione),

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

⁽¹⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, cui è stata data esecuzione ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo regionale n. 2/99/A, del 20 gennaio 1999, è compatibile con il mercato comune, fatto salvo il disposto dall'articolo 2.

Articolo 2

La parte del regime di aiuti di cui all'articolo 1 è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui si applichi ad imprese che esercitino le attività finanziarie indicate della sezione J (codici 65, 66 e 67) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1.1), nonché ad imprese che esercitino le attività indicate alla sezione K, codice 74, della medesima classificazione, il cui fondamento economico consista nel prestare servizi ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo, come centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione.

Articolo 3

1. Il Portogallo adotta le misure necessarie per recuperare, presso le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2, gli aiuti concessi in base alla parte del regime di aiuti di cui all'articolo 1.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2003

che modifica per la quarta volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1935]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/443/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE ⁽⁷⁾, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

- (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE ⁽⁸⁾, 2003/172/CE ⁽⁹⁾, 2003/186/CE ⁽¹⁰⁾, 2003/191/CE ⁽¹¹⁾, 2003/214/CE ⁽¹²⁾, 2003/258/CE ⁽¹³⁾, 2003/290/CE ⁽¹⁴⁾, 2003/318/CE ⁽¹⁵⁾, 2003/357/CE ⁽¹⁶⁾ e 2003/387/CE ⁽¹⁷⁾.
- (5) L'ultimo allevamento commerciale infetto è stato svuotato il 29 aprile e dal 7 maggio nei Paesi Bassi non si sono più registrati casi di influenza aviaria né sono stati avanzati sospetti in merito, sicché si può concludere che la malattia è stata eradicata. Purché sia accertata l'assenza di nuovi focolai, sarebbe opportuno limitare, dal 18 giugno 2003, l'estensione territoriale delle vigenti restrizioni agli scambi e ai movimenti di volatili alle sole province precedentemente colpite dalla malattia, autorizzando quindi gli scambi di volatili vivi e di prodotti avicoli in provenienza dalle altre province dei Paesi Bassi, che potranno allora considerarsi indenni dall'influenza aviaria.
- (6) Inoltre, in assenza di nuovi focolai e alla luce dell'evoluzione positiva dell'epizoozia, le misure restrittive dovrebbero essere attenuate a decorrere dal 18 giugno 2003, in modo da autorizzare i movimenti di talune categorie di volatili vivi e di uova da cova dalle zone appartenenti alle province colpite, che non rientrano nelle zone di sorveglianza o nelle zone cuscinetto, verso le province dei Paesi Bassi non soggette a restrizioni. Tuttavia, tali movimenti dovrebbero essere autorizzati soltanto a condizione che i volatili e le uova da cova originari di dette province non siano commercializzati nel resto della Comunità, ma rimangono in territorio olandese.
- (7) Alla luce dell'evoluzione positiva dell'epizoozia, ma tenendo pur sempre presente la necessità di procedere con cautela, le misure prescritte dalla decisione 2003/290/CE dovrebbero essere prorogate fino all'11 luglio 2003 nelle province in cui la malattia si è manifestata.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.⁽⁹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.⁽¹²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.⁽¹³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.⁽¹⁴⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.⁽¹⁵⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 86.⁽¹⁶⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 53.⁽¹⁷⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 91.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/290/CE è modificata come segue:

1) È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente:

«Articolo 7 bis

1. Tuttavia, a decorrere dalle ore 00 del 18 giugno 2003, se il 17 giugno 2003 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione e agli Stati membri che:

- a) non sono stati segnalati nuovi focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi prima delle ore 17 del 17 giugno 2003, e
- b) tutte le analisi di laboratorio effettuate nei Paesi Bassi con riguardo ad aziende e stabilimenti infetti sono state ultimate e tutti gli esami clinici e le analisi di laboratorio effettuati con riguardo ad aziende e stabilimenti sospetti o sospettati di essere contaminati con l'influenza aviaria hanno dato risultati negativi,

l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto di cui all'allegato III, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché:

- a) non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalle province elencate nell'allegato I verso altre parti del territorio dei Paesi Bassi, altri Stati membri o paesi terzi;
- b) non si trasportino all'interno delle province elencate nell'allegato I volatili vivi o uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto all'interno delle province elencate nell'allegato I ma fuori delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto, nonché la spedizione in altre province dei Paesi Bassi:

- a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello previamente designato dalle competenti autorità veterinarie;

b) di pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e volatili da allevamento verso un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

3. In deroga del paragrafo 1, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno della zona descritta nell'allegato I.”

2. Sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di pollame vivo e di uova da cova originari e/o provenienti dalle province dei Paesi Bassi elencate nell'allegato II, firmati a decorrere dal 18 giugno 2003, recano la dicitura: Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2003/.../CE.

3. All'articolo 3, paragrafo 1, le parole nell'allegato sono sostituite da nell'allegato III.

4. L'allegato della decisione 2003/290/CE diventa l'allegato III e il testo dell'allegato alla presente decisione diventa allegato I e allegato II.»

2) All'articolo 8, l'espressione sino alle ore 24 del 17 giugno 2003 è sostituita da sino alle ore 24 dell'11 luglio 2003.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«*Allegato I*

Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:
Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht.

Allegato II

Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:
Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland.»

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/444/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
sulla Corte penale internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il consolidamento dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sono di fondamentale importanza per l'Unione e costituiscono una sua priorità.
- (2) Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 1° luglio 2002 e la Corte è adesso pienamente in attività.
- (3) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato lo statuto di Roma.
- (4) I principi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e quelli che regolano il suo funzionamento sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione.
- (5) I crimini gravi che rientrano nella giurisdizione della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi.
- (6) I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.
- (7) L'Unione ritiene che l'adesione universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della Corte penale internazionale e, a tal fine, considera che vadano incoraggiate iniziative che incrementino l'accettazione dello statuto, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.
- (8) L'attuazione dello statuto di Roma richiede misure pratiche che l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero sostenere appieno.
- (9) Il piano di azione che, tra l'altro, è stato richiesto da una risoluzione sulla Corte approvata dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2002, dando seguito alla posizione comune 2001/443/PESC dell'11 giugno 2001⁽¹⁾, è stato adottato il 15 maggio 2002 e può essere adattato secondo la necessità.
- (10) È di primaria importanza che sia mantenuta l'integrità dello statuto di Roma.
- (11) Con le conclusioni del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio «Affari generali e Relazioni esterne» ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e del campo di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte sulle condizioni di consegna di persone alla Corte penale internazionale.
- (12) Alla luce di quanto precede, la posizione comune 2001/443/PESC, dovrebbe essere aggiornata e rimaneggiata.
- (13) La presente posizione comune dovrebbe essere riesaminata.
- (14) L'Unione europea, ai fini dell'ottimizzazione dell'impatto della presente posizione comune, ritiene importante che i paesi aderenti dell'Europa centrale e orientale, da Cipro e da Malta, e che i paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e i paesi EFTA vi si conformino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La Corte penale internazionale, per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

⁽¹⁾ GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2002/474/PESC (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 1).

2. La presente posizione comune mira a sostenere l'effettivo funzionamento della Corte e a promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma.

Articolo 2

1. Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma, l'Unione europea e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo sollevando, ogniquale volta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto.

2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla partecipazione a livello mondiale e all'attuazione dello statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente posizione comune, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale scopo. Mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla partecipazione e all'attuazione dello statuto nei paesi terzi. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di divenire parte dello statuto o di cooperare con la Corte sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.

4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e gli Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla Corte rispetto a vari Stati o gruppi di Stati. A tal fine saranno elaborate e applicate, ove del caso, strategie specifiche per paese o per regione.

Articolo 3

Per sostenere l'indipendenza della Corte l'Unione e gli Stati membri svolgono, in particolare, le seguenti attività:

- incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla loro assemblea,
- compiere qualsiasi sforzo possibile affinché l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte sia firmato e ratificato al più presto, e promuoverne la firma e la ratifica da parte di altri Stati,
- adoprarsi per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle attività attinenti alla Corte.

Articolo 4

Il Consiglio coordina, ove appropriato, le misure intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri per l'attuazione degli articoli 2 e 3.

Articolo 5

1. L'Unione e gli Stati membri seguono attentamente gli sviluppi relativi alla cooperazione effettiva con la Corte nel rispetto dello statuto di Roma.

2. In tale contesto, essi continuano, ove opportuno, ad attirare l'attenzione dei paesi terzi sulle conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale e sui principi dell'UE ad esse allegati in relazione a proposte di accordi o convenzioni nelle condizioni per la consegna di persone alla Corte.

Articolo 6

Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.

Articolo 7

1. Gli Stati membri cooperano per assicurare il buon funzionamento dell'assemblea degli Stati parte in tutti i sensi.

2. Durante i negoziati in seno al Gruppo di lavoro speciale istituito dall'assemblea degli Stati parte per occuparsi del crimine di aggressione, gli Stati membri contribuiscono alla finalizzazione dei lavori in atto e sostengono soluzioni in linea con la lettera e lo spirito dello statuto di Roma e della Corte delle Nazioni Unite.

Articolo 8

Il Consiglio riesamina la presente posizione comune secondo necessità.

Articolo 9

1. Il Consiglio rileva che Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Slovenia e l'Ungheria intendono applicare la presente posizione comune a decorrere dalla data della sua adozione.

2. La presidenza chiede ai paesi aderenti dell'Europa centrale e orientale, a Cipro e Malta, ai paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e ai paesi EFTA di conformarsi alla presente posizione comune.

Articolo 10

La posizione comune 2001/443/PESC, è abrogata e sostituita dalla presente posizione comune. I richiami alla posizione comune abrogata 2001/443/PESC sono intesi come richiami alla presente posizione comune.

Articolo 11

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 12

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

**AZIONE COMUNE 2003/445/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003**

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/965/PESC del Consiglio del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente ⁽¹⁾, scade il 30 giugno 2003.
- (2) In base al riesame di detta azione comune, è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Il Consiglio dovrebbe nominare un nuovo rappresentante dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente.
- (4) Occorrerebbe consolidare gli sforzi dell'UE nel settore della sicurezza.
- (5) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, definito nell'azione comune 2002/965/PESC, è prorogato.

Articolo 2

Il Consiglio nomina un rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente con una decisione di attuazione del Consiglio.

Articolo 3

L'azione comune 2002/965/PESC è modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 3 è inserita la seguente lettera:
 - «l) attuare un programma dell'UE per le questioni relative alla sicurezza. A tal fine, il rappresentante speciale dell'UE può essere assistito da un esperto incaricato dell'attuazione pratica di progetti operativi connessi a problemi di sicurezza.»
- 2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'Alto rappresentante, della Presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo.»

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 11.

AZIONE COMUNE 2003/446/PESC DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 2003****che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/963/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, si applica sino al 30 giugno 2003.
- (2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Alexis BROUHNS quale rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, come previsto nell'azione comune 2002/963/PESC, è prorogato.

Articolo 2

All'articolo 3 dell'azione comune 2002/963/PESC è inserita la seguente lettera:

- «e) tenere insieme con il comandante della forza dell'UE e in coordinamento con la Presidenza, un dialogo periodico con le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sugli sviluppi della missione militare condotta dall'UE»

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

*Articolo 4*La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 7.

AZIONE COMUNE 2003/447/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/962/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa ⁽¹⁾, si applica sino al 30 giugno 2003.
- (2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Il 30 marzo 2000, il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

Articolo 1

Il mandato del Signor Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa, come previsto nell'azione comune 2002/962/PESC, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 5.

AZIONE COMUNE 2003/448/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/961/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan⁽¹⁾, si applica sino al 30 giugno 2003.
- (2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Il mandato del Signor Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, come previsto nell'azione comune 2002/961/PESC, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 3.

**AZIONE COMUNE 2003/449/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003**

**che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni
di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/964/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale ⁽¹⁾, si applica sino al 30 giugno 2003.
- (2) Sulla base di un riesame di tale azione comune sarebbe opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Il 30 marzo 2000, il Consiglio ha adottato le istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Erhard BUSEK quale rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale, come previsto nell'azione comune 2002/964/PESC, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2003.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 9.